

IL MOBBING FAMILIARE

Gentile avvocato,

ho letto su riviste e quotidiani di alcune sentenze che riconoscono un risarcimento del danno alle vittime del c.d. “mobbing familiare”.

Può spiegarmi di cosa si tratta e quali sono i requisiti per poterlo ottenere?

Il termine “*mobbing*” che letteralmente significa “*aggressione*” è stato inizialmente utilizzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si occupa di diritto del lavoro per descrivere le vessazioni psichiche cui, a volte, è assoggettato il lavoratore, nel luogo in cui svolge la sua prestazione. Si tratta di una violenza sottile ed oppressiva, formata da una serie di piccoli comportamenti, formalmente leciti e singolarmente irrilevanti ma che ripetuti ed ininterrotti diventano ossessivi ed insopportabili. Una violenza nascosta e silenziosa, ma non per questo meno invasiva, qualche volta peggiore della violenza psichica; una violenza per colpire la volontà e indurre all’errore o alle dimissioni.

La tecnica è sempre la stessa: demansionare il lavoratore, isolarlo, privarlo degli strumenti di lavoro quali computer e posta elettronica, delegittimarlo di fronte ai colleghi, contestare ogni sua azione, anche la più piccola ed irrilevante sino a farlo sentire estraneo al contesto, insicuro, indurlo a sbagliare, provocando la sua espulsione dal processo produttivo e dal rapporto di lavoro.

La vittima del *mobbing* è ingiustamente colpita nella sua personalità e nella sua dignità di persona.

Da quanto sopra esposto è facile osservare che lo schema sopra individuato

possa essere utilizzato efficacemente sia nel rapporto di lavoro che in quello familiare .

Non è affatto infrequente, nelle motivazioni che inducono un coniuge a chiedere la separazione, che l'avvocato si senta indicare come elementi determinanti per la separazione fatti solo apparentemente modesti quali ad esempio: - violazioni al diritto della personalità del coniuge (attentati alla segretezza, alla corrispondenza , alla privacy); - limitazioni alla sua libertà (limitazioni alla libertà di frequentare amici, amiche, parenti, l'uso o meno del telefono, la scelta dell'abbigliamento, della pettinatura , il divieto di usare cosmetici , il bancomat, l'obbligo di rendere conto di ogni azione e di ogni piccola somma spesa); - imposizione di culti religiosi tali da intralciare pesantemente la vita religiosa; - eccessi di severità; - ingiurie sistematiche; - bugie e condotte fraudolente; - micro- maltrattamenti fisici e psichici: morsi lunghi per giorni di seguito, porte sbarrate all'ascolto, voce alta ad ogni discorso, violenze nel linguaggio, preferenze smaccate, mancanza di indulgenza, rimbrotti senza fondamento; - pesantezze legate al sesso: sopraffazioni, abusi, voyeurismi continui, insaziabilità , fantasie malate , chat ossessive, frequentazione spasmodica di siti pornografici su Internet o TV; ed ancora; - comportamenti morbosamente asociali, bizzarri, immaturi: misantropie, eccessivi attaccamenti alla famiglia d'origine ecc.

E' del tutto evidente, che non ogni patimento esistenziale, quali quelli sopra elencati, è risarcibile .

Per semplificare al massimo il discorso si può affermare che è risarcibile, per esempio, la violazione di una situazione derivante da un diritto soggettivo costituzionalmente garantito o un dovere previsto dalla legge .

Tra i primi possiamo elencare: l'art. 2 della Costituzione: quanto ai diritti inviolabili dell'uomo e quelli di solidarietà; l'art. 3 : quanto alla dignità della

persona; l'art. 13 quanto alla libertà personale, ai limiti della ispezione e perquisizione; l'art. 15 quanto al diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza ed in genere del diritto alla privacy; l'art. 19 quale diritto alla libertà religiosa; l'art. 21 quanto al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero; l'art. 29 quanto all'uguaglianza morale e giuridica; l'art. 30 quanto al diritto dei figli di essere mantenuti ecc. Tra i secondi possiamo invece elencare i diritti ed i doveri che nascono dal matrimonio così come elencati dagli articoli 143-147 del Codice Civile.

Oltre a tale requisito, la violazione dei diritti e doveri suindicati, per essere risarcibile deve aver creato un danno nel soggetto che lo ha subito.

Perché ci sia *mobbing* gli atti vessatori debbono essere quotidiani, sistematici, frequenti e devono protrarsi per un periodo di tempo significativo.

Insomma potremmo concludere affermando che quando le azioni di aggressione psichica sfuggono alla qualificazione di reato, ma si ripetono sistematicamente sino a logorare l'altro, possono ben essere considerate espressioni di violenza o comunque di fatto illecito, dalle quali può derivare un risarcimento pecuniario.

In Italia si sta sviluppando, soprattutto nell'area della giurisprudenza milanese, la tendenza a valutare severamente e sanzionare, come autonoma voce di risarcimento, a fianco dell'addebito della separazione, tutti quei comportamenti che deteriorano la qualità delle relazioni familiari e che ledono le aspettative connesse al ruolo coniugale o genitoriale.

Mi auguro quindi che questo illuminato percorso possa pervadere anche tutte le altre menti coraggiose dei Tribunali d'Italia.